



COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA

(Provincia di Brescia)

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 31.03.2021

INDICE GENERALE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 – Concessioni e autorizzazioni
- Art. 5 – Vigilanza

TITOLO II – DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

CAPO I – MODALITA' DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

- Art. 6 – Occupazione del suolo pubblico
- Art. 7 – Modalità per il carico e lo scarico delle merci
- Art. 8 – Installazione di arredi davanti agli esercizi commerciali
- Art. 9 – Elementi di arredo a tutela della proprietà privata
- Art. 10 – Occupazione del suolo pubblico per manifestazioni
- Art. 11 – Occupazione per traslochi
- Art. 12 – Pulizia dell'area occupata e ripristino dello stato dei luoghi

CAPO II – OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' COMMERCIALI

- Art. 13 – Esposizione di merci all'esterno di esercizio commerciale
- Art. 14 – Esposizione di generi alimentari
- Art. 15 – Validità della concessione di suolo pubblico ai fini dell'esposizione di merci
- Art. 16 – Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali
- Art. 17 – Occupazione con dehors

CAPO III – PASSI CARRABILI

- Art. 18 – Autorizzazioni
- Art. 19 – Requisiti per il rilascio
- Art. 20 – Spese e canone
- Art. 21 – Sanzioni

TITOLO III– DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'ORDINATA CIVILE CONVIVENZA E DEL RISPETTO ALTRUI

CAPO I – NETTEZZA DELL'ABITATO

- Art. 22 – Pulizia delle strade
- Art. 23 – Abbandono di rifiuti
- Art. 24 – Insudiciamento del suolo pubblico ad opera di animali
- Art. 25 – Divieto di sversamento di liquidi e sostanze simili
- Art. 26 – Modalità per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
- Art. 27 – Pulizia dei portici e simili
- Art. 28 – Doveri dei proprietari di fabbricati in caso di nevicate

CAPO II - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Art. 29 – Divieto di rumori
- Art. 30 – Esercizio di attività lavorative rumorose
- Art. 31 – Sistemi di allarme acustico
- Art. 32 – Pubblicità sonora
- Art. 33 – Emissioni rumorose presso abitazioni private
- Art. 34 – Disturbo determinato da animali
- Art. 35 – Spettacoli e trattenimenti presso pubblici esercizi
- Art. 36 – Uso di strumenti musicali nelle pubbliche vie
- Art. 37 – Comportamento degli avventori all'uscita dei pubblici esercizi
- Art. 38 – Veicoli dotati di cella frigorifera ed attrezzature rumorose
- Art. 39 – Schiamazzi
- Art. 40 – Divieto di uso di mortaretti, petardi o simili

CAPO III – NORME PARTICOLARI

- Art. 41 – Diffusione di polveri

- Art. 42 – Annaffiamento
- Art. 43 – Battitura di tappeti
- Art. 44 – Operazioni di verniciatura
- Art. 45 – Divieto di gioco nelle strade
- Art. 46 – Ostacolo all'accesso ad uffici pubblici ed esercizi commerciali
- Art. 47 – Corretto uso delle panchine pubbliche
- Art. 48 – Divieto di spargere sostanze per fini emulativi
- Art. 49 – Obbligo di tenere i cani al guinzaglio
- Art. 50 – Governo di animali
- Art. 51 – Zone interdette ai cani
- Art. 52 – Trasporto a mano di oggetti voluminosi o ingombranti
- Art. 53 – Uso improprio dei giochi per bambini
- Art. 54 – Temporanea interruzione di strade

TITOLO IV – DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI

CAPO I – SICUREZZA URBANA

- Art. 55 – Ruolo del Comune
- Art. 56 – Programma locale di sicurezza
- Art. 57 – Individuazione aree urbane di particolare rilevanza

CAPO II – OBBLIGHI PARTICOLARI

- Art. 58 – Pozzi, cisterne e simili
- Art. 59 – Ponteggi
- Art. 60 – Divieto di getto di materiale
- Art. 61 – Luminarie ed addobbi luminosi
- Art. 62 – Depositi di sostanze esplosive e combustibili
- Art. 63 – Sostanze combustibili custodite presso abitazioni
- Art. 64 – Divieto di deposito di materiale infiammabile
- Art. 65 – Divieto di accensione di fuochi nell'abitato – combustione residui vegetali, agricoli e forestali
- Art. 66 – Animali pericolosi
- Art. 67 – Persiane
- Art. 68 – Manutenzione dei fabbricati
- Art. 69 – Verde privato
- Art. 70 – Indicazione dell'amministratore condominiale
- Art. 71 – Divieto di ostruire o deviare corsi d'acqua e scoli
- Art. 72 – Dilavamento materiali su pubblica via

TITOLO V – TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL' IGIENE PUBBLICA

CAPO I – PREVENZIONE DEI FENOMENI DI INQUINAMENTO

- Art. 73 – Trattamenti con fitofarmaci e prodotti antiparassitari
- Art. 74 – Divieto di abbruciamento di rifiuti

CAPO II – TUTELA DEL VERDE PUBBLICO

- Art. 75 – Divieto di circolazione con veicoli sulle aree verdi
- Art. 76 – Norme di comportamento nei parchi comunali
- Art. 77 – Tutela degli alberi

TITOLO VI – DISPOSIZIONI A TUTELA DEL DECORO URBANO

CAPO I – DECORO DEGLI EDIFICI

- Art. 78 – Decorosa conservazione dei fabbricati
- Art. 79 – Manutenzione delle targhe di pertinenza dei fabbricati
- Art. 80 – Divieto di esporre materiale contrario al pubblico decoro
- Art. 81 – Pulizia dei cortili e delle aree private
- Art. 82 – Numerazione civica

CAPO III – DECORO E MORALITA' PUBBLICA

- Art. 83 – Fontane e vasche pubbliche
- Art. 84 – Divieto di lavaggio di veicoli

- Art. 85 – Divieto di sdraiarsi nelle pubbliche vie e nei luoghi soggetti al pubblico passaggio
- Art. 86 – Divieto di soddisfare bisogni corporali fuori dei luoghi deputati
- Art. 87 – Contrasto alla prostituzione su strada

TITOLO VII – DISPOSIZIONI A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

CAPO I – SENSIBILIZZAZIONE VERSO LA CULTURA DEL BENESSERE ANIMALE

- Art. 88 – Sensibilizzazione in materia di tutela degli animali
- Art. 89 – Colonie feline

CAPO II – OBBLIGHI DEI PROPRIETARI

- Art. 90 – Ripari
- Art. 91 – Custodia degli animali

CAPO III – DIVIETI A TUTELA DEGLI ANIMALI

- Art. 92 – Divieto di impiegare in condizioni non idonee alla dignità e molestare animali

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI VARIE

CAPO I – OBBLIGHI VARI

- Art. 93 – Controlli idonei a evitare emissioni di fumi o maleodoranti
- Art. 94 – Attrazioni dello spettacolo viaggiante
- Art. 95 – Segnaletica industriale, artigianale e commerciale

CAPO II - DIVIETI

- Art. 96 – Divieto di spargere cibo agli animali
- Art. 97 – Divieto di apporre volantini sui veicoli in sosta
- Art. 98 – Operazioni vietate durante l'arresto o la fermata dei veicoli
- Art. 99 – Aree per la sosta dei nomadi

TITOLO IX – SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINALI

- Art. 100 – Sanzioni
- Art. 101 – Abrogazioni
- Art. 102 – Entrata in vigore

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni tutelando la qualità della vita, dell'ambiente e del patrimonio pubblico.

Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di disciplina del suolo pubblico, tutela dell'ordinata civile convivenza, del rispetto altrui, della sicurezza dei cittadini, dell'ambiente, dell'igiene pubblica, del decoro urbano e del benessere animale.
2. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi questo Regolamento di Polizia Urbana.
3. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
4. Il regolamento si applica su tutto il territorio comunale, in tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché nelle aree private ad uso pubblico, salvo diversa disposizione, e nei confronti di ogni persona, fisica o giuridica, che si trovi, a qualsivoglia titolo, sul territorio stesso.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) Il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate;
 - b) I parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) Le acque interne;
 - d) I monumenti e le fontane monumentali;
 - e) Le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f) Gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.
4. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del presente Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.
4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1. e 2., dal titolare della concessione o della autorizzazione.
6. Il Sindaco può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Art. 5 – Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli appartenenti del Corpo di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, personale di altri enti preposti alla vigilanza di cui all'art 57 del codice di procedura penale.
2. Salvo quanto disposto dall'art 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, i pubblici ufficiali, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessaria o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

TITOLO II - DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

CAPO I - MODALITÀ' DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 6 - Occupazione del suolo pubblico

1. L'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 7- Modalità per il carico e lo scarico delle merci

1. Le operazioni di carico e scarico di merci sul suolo pubblico debbono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.
2. L'esecutore delle operazioni di cui al comma 1 deve provvedere alla conseguente pulizia del suolo che si rendesse eventualmente necessaria a seguito delle predette operazioni.

Art. 8 - Installazione di arredi davanti agli esercizi commerciali

1. La concessione ad occupare aree pubbliche e soggette a pubblico passaggio con arredi, piante ornamentali e simili può essere rilasciata ai titolari di esercizi commerciali, pubblici ed artigianali, soltanto davanti ai rispettivi esercizi.
2. La concessione di cui al comma 1 può essere sempre negata per ragioni di viabilità, sicurezza stradale e di pubblico interesse anche se la domanda di occupazione sia conforme alle misure minime trascritte dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada).

Art. 9 - Elementi di arredo a tutela della proprietà privata

1. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 42, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada) e 180, comma 6, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), la collocazione sul suolo pubblico di elementi a tutela di aree e/o fabbricati privati, è consentita nei soli casi di necessità da verificarsi da parte del Settore Polizia Locale.
2. L'installazione degli elementi di arredo di cui al comma 1 deve essere autorizzata dal Settore Polizia Locale.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può essere revocata o modificata in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse e di tutela della sicurezza stradale, senza obbligo di indennizzo.
4. Chiunque installa abusivamente sul suolo pubblico gli elementi di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 50,00 ad Euro 500,00**.
5. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 2 che viola le prescrizioni stabilite dalla stessa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 25,00 ad Euro 300,00**.

Art. 10 - Occupazione del suolo pubblico per manifestazioni

1. L'occupazione del suolo pubblico nell'ambito di manifestazioni deve essere preventivamente autorizzata.
2. Fatte salve le vigenti disposizioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e ogni altra disposizione in materia di sicurezza pubblica e prevenzione incendi, alla domanda di concessione del suolo pubblico deve essere allegata la documentazione prescritta dal competente servizio comunale.
3. La domanda e la documentazione debbono essere presentate almeno 15 giorni prima della data della manifestazione.
4. Qualora per la stessa area siano presentate, da soggetti diversi, più domande di occupazione, si segue, al fine del rilascio della concessione, l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 11 - Occupazione per traslochi

1. L'occupazione del suolo pubblico con attrezzature da utilizzare per le operazioni di trasloco deve essere autorizzata dal competente settore comunale.
2. Ai fini di consentire i necessari sopralluoghi a tutela della sicurezza stradale, la domanda deve pervenire al Servizio competente almeno 5 giorni prima della data delle operazioni di trasloco.
3. Nel caso l'esecuzione delle operazioni di trasloco renda necessario l'istituzione temporanea di divieti di sosta, la domanda deve pervenire al Settore Polizia Locale almeno 10 giorni prima della data dell'inizio delle operazioni; ciò al fine di consentire l'installazione della prescritta segnaletica nel rispetto del termine di cui all'art. 6, comma 4, lettera f), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada).
4. L'interessato deve provvedere a delimitare ed a segnalare idoneamente ed a proprie spese l'area interessata dall'occupazione. È a carico dell'interessato l'installazione dei segnali mobili di divieto di sosta che si rendessero eventualmente necessari.
5. Le operazioni di trasloco debbono svolgersi in modo da non costituire pericolo per l'incolumità di persone o cose e intralcio alla circolazione stradale.
6. Le operazioni di trasloco sono altresì consentite dalle ore 09:00 alle ore 19:00.
7. Chiunque effettua operazioni di trasloco comportanti l'occupazione di suolo pubblico è tenuto a

versare il canone come stabilito dallo specifico Regolamento Comunale vigente.

8. Chiunque svolge operazioni di trasloco costituenti pericolo per l'incolumità di persone o cose o per la sicurezza stradale o intralcio alla circolazione stradale è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 25,00 a Euro 300,00**.

Art. 12 - Pulizia dell'area occupata e ripristino dello stato dei luoghi

1. Il concessionario di spazi ed aree pubbliche deve provvedere a mantenere l'area occupata pulita e sgombera dai rifiuti.
2. L'area occupata deve essere restituita alla libera disponibilità alla scadenza della concessione.
3. Il concessionario di spazi ed aree pubbliche che viola l'obbligo di cui al comma 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 50,00 ad Euro 500,00**.

CAPO II - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 13 - Esposizione di merci all'esterno di esercizio commerciale

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche mediante l'esposizione di merci all'esterno dell'esercizio commerciale è consentita alle condizioni stabilite nel titolo autorizzativo preventivamente rilasciato.
2. L'esposizione di merce all'esterno dell'esercizio commerciale fuori dei limiti di cui al comma 1, è punita ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di commercio costituendo, essa, ampliamento della superficie di vendita. Sono fatte salve le sanzioni di cui al vigente Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel caso l'esposizione avvenga sulle medesime.

Art. 14 - Esposizione di generi alimentari

1. L'esposizione, all'esterno di esercizi commerciali, di generi alimentari non preconfezionati, deve essere effettuata ad una altezza non inferiore ad 0,5 metri dal suolo. Sono fatte salve le prescrizioni stabilite dai competenti organi dell'Azienda Sanitaria Locale o leggi speciali.
2. La violazione degli obblighi e delle prescrizioni di cui al comma 1 è punita, sempreché il fatto non sia punito da diverse normative, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 25,00 ad Euro 300,00**.
3. In caso di occupazioni realizzate con la sola collocazione di tavolini, sedie e simili, non si applicano le disposizioni di cui al comma 2. L'interessato deve comunque indicare il numero dei tavolini, delle sedie e le esatte modalità di collocazione. E' vietato, senza l'autorizzazione dei competenti settori comunali, collocare tavolini, sedie e simili con modalità diverse rispetto a quelle approvate.
4. Il titolare della concessione per occupazione di spazi e aree pubbliche mediante dehors che non osservi le modalità di installazione prescritte dal comma 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 50,00 ad Euro 500,00**.
5. Le violazioni alle prescrizioni stabilite dai competenti settori comunali a tutela della sicurezza stradale e della pubblica incolumità sono punite, sempreché il fatto non costituisca reato o non sia già punito con diverse sanzioni amministrative al pagamento di una somma da **Euro 50,00 ad Euro 500,00**.

Art. 15 - Validità della concessione di suolo pubblico ai fini dell'esposizione di merci

1. La concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche ai fini dell'esposizione di merci all'esterno degli esercizi commerciali è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Alla chiusura dell'esercizio, debbono essere rimosse le installazioni adibite all'esposizione delle merci.
2. Il competente Settore comunale può, per fondate e motivate esigenze, autorizzare l'occupazione del suolo pubblico mediante le installazioni di cui al comma 1 anche dopo la chiusura

dell'esercizio.

3. Fatte salve le sanzioni di cui al vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la mancata rimozione delle installazioni di cui al comma 1 dopo l'orario di chiusura dell'esercizio commerciale è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 50,00 ad Euro 500,00**.

Art. 16 - Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

1. Fatte salve le disposizioni di leggi e le disposizioni comunali in materia di esercizio del commercio su aree pubbliche, può essere concessa l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in aree non mercatali, esclusivamente per la vendita di prodotti alimentari, di prima necessità o merci che rappresentino il territorio locale.
2. Chiunque effettua operazioni di cui al comma 1 in mancanza della prescritta concessione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 50,00 ad Euro 500,00**, nonché le eventuali violazioni ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada).

Art. 17 - Occupazione con dehors

1. E' consentito, ai titolari di esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, di occupare, previa concessione rilasciata dal competente servizio comunale, lo spazio antistante i rispettivi esercizi con impianti adibiti a dehors.
2. Gli impianti debbono armonizzarsi con l'arredo urbano. A tal fine i competenti servizi comunali approvano la tipologia degli impianti da installare.
3. Le modalità di installazione dei dehors devono avvenire in senso longitudinale rispetto all'asse stradale e nello spazio antistante l'esercizio, per una lunghezza di regola corrispondente al fronte del locale e con dimensioni di profondità prescritte. In ogni caso l'occupazione non deve pregiudicare o rendere difficoltoso l'accesso presso esercizi e/o abitazioni finitime od ostacolare, da parte del pubblico, la visione delle merci esposte nelle vetrine degli esercizi adiacenti;
4. L'inosservanza delle prescrizioni al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 50 ad Euro 500,00**.

CAPO III – PASSI CARRABILI

Art. 18 Autorizzazioni

1. Per la realizzazione di nuovi passi carrabili, per effettuare trasformazioni o variazioni a quelli già esistenti, sulle strade di proprietà Comunale è necessaria la preventiva autorizzazione del Comune. L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizie, urbanistiche, del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992) e del relativo regolamento d'esecuzione (D.P.R n. 495 del 16/12/1992).
2. Tutti i passi carrabili autorizzati che si immettono su strade comunali, devono essere individuati con apposito segnale stradale conforme a quello previsto nella figura II.78 del Regolamento d'Esecuzione del Codice della Strada.
3. I passi carrabili dovranno di norma essere dotati di arretramento (nel caso sia impossibile arretrare il cancello a causa delle ridotte distanze dai fabbricati o per altri motivi) dovrà essere installato il dispositivo di apertura automatico del cancello stesso.
4. I passi carrabili debbono essere costruiti con materiali durevoli, di adeguate caratteristiche, e devono essere sempre mantenuti in modo tale da evitare apporto di materiali di qualsiasi natura

e lo scolo delle acque piovane sulla sede stradale.

5. I passi carrai devono avere una larghezza d'accesso di dimensione superiore a un minimo di metri 2,00.
6. Eventuali deroghe per l'adeguamento dei passi carrabili esistenti potranno essere concesse in sede di rilascio dell'autorizzazione tenuto conto dell'impossibilità tecnica di operare l'adeguamento e/o dell'incompatibilità architettonica, paesaggistica ed ambientale con riferimento alle normative urbanistiche vigenti al momento del rilascio.
7. Per i passi carrabili già esistenti alla data dell'entrata in vigore del regolamento d'esecuzione del Codice della Strada, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22 comma 2 del Codice stesso, possono autorizzarsi, caso per caso, previo parere dei competenti uffici comunali, distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2, lettera a dell'art. 46 del predetto Regolamento di esecuzione.
8. Solo in casi eccezionali e per manifeste situazioni di particolare pericolo, saranno prescritte disposizioni di adattamento alle nuove norme.

Art. 19 Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

1. Per fare la richiesta di autorizzazione per l'apertura di un Passo Carraio, è necessario essere proprietario dell'immobile o legale rappresentante della ditta interessata (la quale, a sua volta, deve essere proprietaria dell'immobile).

Art. 20 Spese e canone

1. Per ogni domanda rivolta all'ottenimento dell'autorizzazione è dovuto dal richiedente un rimborso spese, per sopralluogo/istruttoria ed eventuale fornitura cartellonistica, il cui ammontare sarà fissato con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Ai sensi della Legge 19.11.1997 art. 6-quater, si stabilisce l'esonero dal canone di occupazione con effetto retroattivo.

Art. 21 Sanzioni

1. Tutti coloro che realizzano o mantengono passi carrabili senza la preventiva autorizzazione di cui all'art. 3 del presente regolamento, sono assoggettati alle specifiche sanzioni previste dagli art. 22, 26 e 27 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 e del relativo regolamento di esecuzione.

TITOLO III - DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'ORDINATA CIVILE CONVIVENZA E DEL RISPETTO ALTRUI

CAPO I - NETTEZZA DELL'ABITATO

Art. 22 - Pulizia delle strade

1. I cittadini collaborano con l'Amministrazione comunale e con le aziende che effettuano il servizio di smaltimento dei rifiuti, a mantenere pulite le strade, gli spazi e le aree pubbliche. A tal fine fanno un corretto uso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, osservano le modalità di smaltimento dei medesimi, evitano condotte costituenti forme di insudiciamento del suolo pubblico.
2. L'Amministrazione comunale vigila sullo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Art. 23 - Abbandono di rifiuti

1. E' vietato, sulle strade e sugli spazi ed aree pubbliche e private soggette a pubblico passaggio, nei corsi o specchi d'acqua abbandonare, disperdere, gettare, deporre o lasciare cadere qualsiasi tipo di rifiuto, sia solido che liquido.
2. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
3. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti su pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi idonei e smaltiti presso il centro di raccolta.
4. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 e 3 è punito, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 50,00 ad Euro 500,00**. In caso di recidive la sanzione viene raddoppiata.
5. Chiunque viola i divieti di cui al comma 2 è punito, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 25,00 ad Euro 300,00**.
6. Nella casistica di abbandono di rifiuti cospicui, si applica la singola sanzione ogni 5 kg di materiale abbandonato, salvo il fatto non costituisca reato.
7. Nei casi si necessiti l'intervento di addetti atti alla rimozione, contenimento e smaltimento dei rifiuti, si applica la sanzione accessoria dell'addebito al trasgressore e/o obbligato in solido individuato l'importo delle spese sostenute da parte dell'Ente.

Art. 24 - Insudiciamento del suolo pubblico ad opera di animali

1. I proprietari, gli affidatari di cani e/o altri animali sono responsabili degli insudiciamenti cagionati alle strade, spazi ed aree pubbliche dai rispettivi animali.
2. I soggetti di cui al comma 1 debbono essere muniti di apposite palette o altri mezzi idonei a rimuovere le deiezioni degli animali condotti per strade o negli spazi ed aree pubbliche. La Polizia Locale effettua specifici controlli finalizzati a verificare che i proprietari e/o affidatari di animali siano muniti di tali dispositivi.
3. Per attività di equitazione sul territorio, la pulizia delle vie insudiciate da deiezioni, dovrà essere effettuata tempestivamente, in altro modo la sanzione verrà commisurata al proprietario dell'animale individuato.
4. Chiunque conduce cani o animali di altre specie lungo le pubbliche vie o spazi ed aree pubbliche senza essere munito di palette o dispositivi idonei a rimuovere le deiezioni degli animali, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 25,00 ad Euro 300,00**.
5. Chiunque non rimuove dalle strade e dagli spazi ed aree pubbliche le deiezioni degli animali in sua custodia, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 25,00 ad Euro 300,00**.
6. Chiunque viola l'obbligo di cui al comma 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 50,00 ad Euro 500,00**.

Art. 25 - Divieto di sversamento di liquidi e sostanze simili

1. E' vietato effettuare sulle strade e sugli spazi ed aree pubbliche sversamenti di sostanze liquide e simili.
2. E' vietato compiere lungo le strade, spazi ed aree pubbliche operazioni di lavaggio di veicoli, cose ed animali.
3. Chiunque effettua sversamenti di sostanze liquide sulle strade, spazi ed aree pubbliche di cui al comma 1, è punito, sempreché il fatto non costituisca reato o non risulti già punito in via amministrativa da disposizioni di legge statali e/o regionali con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 50,00 ad Euro 500,00**.
4. Chiunque compie sulle strade, spazi ed aree pubbliche le operazioni di cui al comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 25,00 ad Euro 300,00**.

Art. 26 - Modalità per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti

1. Le modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti sono rimandate all'Ordinanza Comunale N. 10/2015 del 09/04/2015, la quale stabilisce le modalità di conferimento e smaltimento dei rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche.

Art. 27 - Pulizia dei portici e simili

1. I portici, i fornici, le gallerie debbono essere mantenuti costantemente puliti dai proprietari e/o inquilini.
2. Debbono, altresì, essere mantenuti sgomberi da ogni materiale che offenda il decoro urbano.
3. Chiunque viola l'obbligo di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 25,00 ad Euro 300,00**.

Art. 28 - Doveri dei proprietari di fabbricati in caso di nevicate

1. I proprietari ed i conduttori di fabbricati debbono, in caso di nevicate, provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi antistanti.
2. I soggetti di cui al comma 1 debbono, altresì evitare, sui predetti marciapiedi, lo spargimento di sostanze liquide idonee a determinare scivolamenti dei passanti. Debbono anche provvedere al distacco delle lastre di ghiaccio o ghiaccioli formatisi sulle parti di fabbricati e costituenti potenziale pericolo per l'incolumità di persone o cose.
3. Le operazioni di getto della neve dai tetti, terrazzi, balconi devono essere effettuate adottando le idonee cautele a evitare danni a persone e/o cose.
4. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili e dalle portinerie dei fabbricati.
5. I soggetti di cui al comma 1 che violano gli obblighi prescritti dal presente articolo sono puniti con le sanzioni amministrative del pagamento di una somma da **Euro 50,00 ad Euro 500,00**.

CAPO II - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 29 - Divieto di rumori

1. Fatte salve le disposizioni di legge statali e regionali a tutela della quiete pubblica, è vietata la propagazione di rumori atti a turbare la tranquillità delle persone.
2. Le disposizioni di cui al presente capo valgono anche nel caso i rumori determinino disturbo ai soli vicini di casa.

Art. 30 - Esercizio di attività lavorative rumorose

1. Durante l'esercizio di attività lavorative rumorose debbono essere adottate tutte le cautele idonee a tutela della quiete delle persone.
2. Le attività lavorative rumorose, di qualunque natura, se effettuate in locali sottostanti, adiacenti a civili abitazioni, sono consentite dalle ore 08.30 alle ore 18.00. Sono altresì vietate nei giorni festivi. E' fatta salva l'autorizzazione rilasciata in deroga dal competente settore comunale.
3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui ai commi 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da **Euro 50,00 ad Euro 500,00**.

Art. 31 - Sistemi di allarme acustico

1. I proprietari di sistemi di allarme acustico sono tenuti a mantenere in condizione di efficienza i rispettivi impianti al fine di evitare che gli stessi determinino ingiustificato disturbo alla tranquillità delle persone.

2. I proprietari degli impianti predetti debbono adottare ogni cautela idonea a consentire la disattivazione dell'impianto del sistema di allarme nei casi di necessità.
3. I proprietari degli impianti di cui al presente articolo che violino gli obblighi prescritti dai commi 1 e 2, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 25,00 ad Euro 300,00**.

Art. 32 - Pubblicità sonora

1. La pubblicità sonora deve essere sempre autorizzata dall'Ufficio Comunale preposto ed è soggetta al pagamento del canone come stabilito dal relativo Regolamento Comunale vigente.
2. Fatte salve le disposizioni di legge statali e regionali o dei vigenti regolamenti comunali, la pubblicità fonica è consentita all'interno dei centri abitati dalle ore 09.00 alle ore 18.00.
3. La predetta pubblicità è vietata nelle vicinanze di ospedali, case di cura, case di riposo per anziani.
4. Essa è, altresì, vietata la domenica e i giorni festivi.
5. La pubblicità fonica deve essere effettuata a volume moderato; il titolare della autorizzazione deve, altresì, provvedere ad abbassare il volume o a sospendere le emissioni sonore a richiesta degli organi di polizia.
6. Chiunque è privo di autorizzazione, come prescritto dal comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 50,00 ad Euro 500,00**.
7. Chiunque effettua pubblicità fonica negli orari o i giorni o nei luoghi vietati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 25,00 ad Euro 300,00**.
8. Chiunque non ottempera all'invito di abbassare il tono del volume o di sospendere la pubblicità fonica in essere, rivolta dai competenti organi di polizia è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 50,00 ad Euro 500,00**.

Art. 33 - Emissioni rumorose presso abitazioni private

1. Nelle abitazioni ed in altri luoghi privati è fatto obbligo di regolare le emissioni sonore in modo tale da non cagionare disturbo al vicinato.
2. L'esecuzione di lavori edili, di manutenzione o di ristrutturazione nei fabbricati destinati a civile abitazione debbono svolgersi, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive stabilite dai regolamenti di condominio, dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali, mentre è vietata nei giorni festivi.
3. All'interno delle abitazioni private non debbono essere usati, fatte salve le disposizioni dei regolamenti di condominio e fuori dei casi dei lavori di cui al comma 2, macchinari e simili atti a disturbare la tranquillità del vicinato.
4. La Polizia Locale e gli altri organi di Polizia provvedono, se richiesto dagli interessati, a verificare la reale situazione di disturbo ed invitare, anche verbalmente, i responsabili dei rumori ad abbassare il volume degli apparecchi sonori o a sospendere l'attività rumorosa.
5. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3, del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 25,00 ad Euro 300,00**.
6. Chiunque non osserva l'invito rivolto, ai sensi del comma 4, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 50,00 ad Euro 500,00**.

Art. 34 - Disturbo determinato da animali

1. I proprietari di cani ed altri animali custoditi all'interno delle abitazioni e nelle pertinenze delle stesse debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare che gli animali cagionino disturbo o molestia al vicinato, specie durante le ore notturne.
2. L'obbligo di cui al comma 1 vale anche per i soggetti ai quali gli animali siano stati affidati in custodia ancorché temporaneamente.
3. Chiunque viola gli obblighi di cui al presente articolo è punito, sempreché il fatto non costituisca reato o risulti punito in via amministrativa da disposizione di legge statale o regionale, con la

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 25,00 ad Euro 300,00**.

Art. 35 - Spettacoli e trattenimenti presso pubblici esercizi

1. I titolari di pubblici esercizi presso i quali si svolgono spettacoli e/o trattenimenti debbono adottare tutte le cautele idonee a garantire l'insonorizzazione dei locali.
2. La diffusione all'esterno degli esercizi pubblici di emissioni musicali e/o sonore di regola è vietata, fatta salva autorizzazione del competente servizio comunale.
3. Le attività di piano bar, karaoke e simili effettuate presso i dehors esterni dei pubblici esercizi debbono essere interrotte alle ore 22.30 dei giorni feriali ed alle ore 24.00 dei giorni prefestivi e festivi. In occasione di feste, sagre e simili possono essere in via eccezionale, rilasciate autorizzazioni in deroga.
4. Il volume delle diffusioni sonore deve essere, comunque, tale da non costituire disturbo per la quiete pubblica e privata.
5. I soggetti di cui al comma 1 debbono ridurre il volume delle diffusioni sonore e/o musicali ed eventualmente sospenderle a richiesta della Polizia Locale e degli altri organi di polizia, quando sussistano oggettive esigenze.
6. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 è punita, sempreché il fatto non costituisca, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 25,00 ad Euro 300,00**.
7. La diffusione di emissioni musicali e/o sonore all'esterno dei pubblici esercizi in mancanza della prescritta autorizzazione è punita, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 50,00 a Euro 500,00**.
8. Fatte salve le sanzioni stabilite dalla vigente normativa in materia di spettacoli e trattenimenti pubblici e sempreché il fatto non costituisca reato, la violazione degli obblighi di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 50,00 ad Euro 500,00**.
9. La violazione degli obblighi di cui al comma 4 è punita, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 50,00 ad Euro 500,00**.
10. L'inottemperanza all'invito di cui al comma 5 è punito, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 75,00 ad Euro 500,00**.

Art. 36 - Uso di strumenti musicali nelle pubbliche vie

1. L'uso di strumenti musicali nelle pubbliche vie e negli spazi o aree pubbliche deve avvenire senza costituire disturbo per la tranquillità dei cittadini. A tal fine i suonatori ambulanti non debbono stazionare sotto le finestre delle civili abitazioni, degli studi professionali, davanti alle entrate degli esercizi pubblici, commerciali o artigianali.
2. I suonatori ambulanti, debbono ottemperare le prescrizioni eventualmente anche solo stabilite verbalmente, dalla Polizia Locale e dagli altri organi di polizia e debbono sospendere immediatamente l'attività su richiesta dei predetti organi.
3. Chiunque non ottempera alle prescrizioni di cui al comma 2, è punito, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 25,00 ad Euro 300,00**.

Art. 37 - Comportamento degli avventori all'uscita dei pubblici esercizi

1. Gli avventori, all'uscita dai pubblici esercizi, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze degli stessi, debbono evitare comportamenti idonei a cagionare disturbo alla quiete pubblica e privata o contrari al decoro ed alla pubblica decenza.
2. I titolari dei pubblici esercizi sono tenuti a sensibilizzare la clientela al fine dell'osservanza dell'obbligo di cui al comma 1.
3. Il Sindaco, con propria ordinanza motivata, può modificare gli orari di apertura e di chiusura dei singoli esercizi pubblici quando gli accertamenti svolti dalla Polizia Locale o dagli altri Organi di Polizia abbiano rilevato situazioni di pregiudizio per la quiete pubblica o privata, per il decoro e la

pubblica decenza, determinate dai comportamenti di cui al comma 1.

4. Chiunque, all'uscita dei pubblici esercizi, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze degli stessi, tiene comportamenti pregiudizievoli per la quiete pubblica o privata o per il decoro e la pubblica decenza, è punito, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 25,00 ad Euro 300,00**.

Art. 38 - Veicoli dotati di cella frigorifera ed attrezzature rumorose

1. Durante le ore notturne è vietato lasciare in sosta o ricoverare nelle immediate vicinanze di fabbricati destinati a civile abitazione, veicoli dotati di celle frigorifere, attrezzature comunque rumorose quando il mantenimento in funzione dei predetti impianti costituisca pregiudizio per la quiete pubblica o privata.
2. La situazione di disturbo di cui al comma 1 deve risultare dagli accertamenti svolti dai competenti organi tecnici a seguito dei quali il Responsabile del competente Settore Comunale, con provvedimento motivato, ordina all'interessato di adottare le cautele idonee di eliminare la situazione di disturbo.
3. La mancata adozione delle cautele di cui al comma 2 è punita, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 50,00 ad Euro 500,00**.

Art. 39 - Schiamazzi

1. Sono vietati nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico sia di giorno che di notte schiamazzi, grida e manifestazioni verbali ingiustificate, costituenti situazioni di disturbo per la quiete pubblica o privata.
2. Chiunque nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico, provoca schiamazzi o tiene condotte idonee a pregiudicare la quiete pubblica o privata è punito, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 25,00 ad Euro 300,00**.

Art. 40 - Divieto di uso di mortaretti, petardi o simili

1. Nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico è vietato far scoppiare mortaretti, petardi e simili ancorché la vendita di tali prodotti sia regolarmente consentita.
2. Chiunque non osserva il divieto di cui al comma 1 è punito, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 25,00 ad Euro 300,00**.

CAPO III - NORME PARTICOLARI

Art. 41 - Diffusione di polveri

1. Chiunque esegue lavori o compie operazioni che comportano il sollevamento o la diffusione di polveri, deve adottare ogni cautela utile ad evitare pregiudizi o molestie altrui.
2. Chiunque viola gli obblighi di cui al comma 1 è punito, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 25,00 ad Euro 300,00**.

Art. 42 - Annaffiamento

1. Chiunque annaffia fiori, piante o giardini, deve adottare ogni cautela utile ad evitare di bagnare persone transanti in luoghi di pubblico passaggio.
2. E' fatto divieto di lanciare sui passanti o sui veicoli circolanti lungo la pubblica via sostanze liquide di qualsiasi natura.
3. Chiunque viola gli obblighi ed i divieti di cui ai commi 1 è punito con la sanzione amministrativa

del pagamento di una somma da **Euro 25,00 ad Euro 300,00** .

4. Chiunque viola il divieto di cui al comma 3 è punito, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 50,00 ad Euro 500,00**.

Art. 43 - Battitura di tappeti

1. E' vietato compiere operazioni di scuotimento di tappeti, coperte, tovaglie e simili senza adottare cautele idonee ad evitare il pregiudizio per le persone transitanti sulla pubblica via.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 25,00 ad Euro 300,00**.

Art. 44 - Operazioni di verniciatura

1. Durante l'esecuzione di operazioni di verniciatura in favore di pertinenze immobiliari, debbono essere adottate tutte le cautele idonee a prevenire danni a persone a cose transitanti lungo la pubblica via o aree ad uso pubblico o ubicate sulle stesse.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 25,00 ad Euro 300,00**.

Art. 45 - Divieto di gioco nelle strade

1. Nelle strade e sulle pertinenze delle medesime sono vietati giochi comportanti la corsa o il lancio di oggetti. Tali giochi sono consentiti nelle aree appositamente attrezzate ed adibite a tali fini.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 25,00 ad Euro 300,00**.

Art. 46 - Ostacolo all'accesso ad uffici pubblici ed esercizi commerciali

1. E' fatto divieto di tenere comportamenti che ostacolino o rendano comunque difficoltosi o malagevoli l'accesso od il recesso a e da uffici pubblici, esercizi pubblici, commerciali, artigianali sportelli bancari o postali e locali privati.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 50,00 ad Euro 500,00**.

Art. 47 - Corretto uso delle panchine pubbliche

1. Le panchine pubbliche debbono essere usate correttamente; a tal fine è vietato sedersi sugli schienali ed appoggiare i piedi sulla parte destinata a sedile, o depositare sulle medesime sostanze che possono costituire nocumento alle persone.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 25,00 ad Euro 300,00**.

Art. 48 - Divieto di spargere sostanze per fini emulativi

1. Nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico è vietato spargere su persone, animali e cose, sostanze liquide, schiumose e simili per mere finalità emulative ancorché tali prodotti siano regolarmente posti in vendita.
2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche durante le manifestazioni di carnevale.
3. Chiunque viola il divieto di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 25,00 ad Euro 300,00**.

Art. 49 - Obbligo di tenere i cani al guinzaglio

1. I proprietari e coloro ai quali sia stata affidata la custodia, anche temporanea, di cani, hanno l'obbligo di tenerli al guinzaglio nelle pubbliche vie e nelle aree di uso pubblico. L'obbligo non vige nelle aree pubbliche appositamente adibite agli stessi.
2. I proprietari e gli affidatari dei cani che violano l'obbligo di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 25,00 ad Euro 300,00**.

Art. 50 - Governo di animali

1. I cani ed ogni altro animale condotto lungo le pubbliche vie o nelle aree ad uso pubblico debbono essere custoditi da persone idonee a governarli correttamente.
2. Laddove i cani siano condotti da bambini deve essere sempre presente un adulto in grado, all'occorrenza, di adottare le cautele necessarie ad evitare che l'animale cagioni pregiudizi a persone o ad altri animali transitanti lungo le pubbliche vie o nelle aree ad uso pubblico.
3. Fatti salvi gli obblighi prescritti dalle vigenti disposizioni di legge o regolamenti in materia di governo degli animali, i proprietari e gli affidatari di cani o altri animali debbono adottare idonee cautele al fine di evitare che gli stessi vaghino incustoditi lungo le pubbliche vie o si immettano nelle altrui proprietà.
4. I proprietari ed affidatari di animali debbono, altresì, adottare ogni utile cautela al fine di evitare che gli stessi, ancorché custoditi all'interno di proprietà private, confinanti con le pubbliche vie o con aree ad uso pubblico, cagionino, comunque, spavento o molestia alle persone che transitano lungo le medesime.
5. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo è punita, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 25,00 ad Euro 300,00**.

Art. 51 - Zone interdette ai cani

1. E' vietato condurre cani od altri animali nelle aree pubbliche appositamente attrezzate per il gioco dei bambini. E' fatta salva la potestà dell'Amministrazione Comunale di individuare, con ordinanza motivata dal Sindaco, ulteriori aree nelle quali si applica tale divieto indicata tramite apposita segnaletica.
2. Chiunque conduce cani o altri simili nelle aree di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 25,00 ad Euro 300,00**, fatti salvo cani da assistenza per persone disabili.

Art. 52 - Trasporto a mano di oggetti voluminosi o ingombranti

1. Durante il trasporto a mano di oggetti voluminosi od ingombranti, debbono essere adottate tutte le cautele idonee a prevenire danni a persone ed a cose.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 25,00 ad Euro 300,00**.

Art. 53 - Uso improprio dei giochi per bambini

1. I genitori ed i soggetti che hanno in custodia bambini debbono vigilare al fine di evitare che gli stessi usino impropriamente le attrezzature pubbliche adibite a gioco ed installate presso aree comunali.
2. L'uso delle attrezzature di cui al comma 1 è vietato ai maggiori di anni 14.
3. L'uso improprio delle attrezzature di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 25,00 ad Euro 300,00**.

Art. 54 - Temporanea interruzione di strade

1. E' vietato, salvo provvedimenti adottati dai competenti Settori Comunali, interrompere, modificare od ostacolare, ancorché per breve durata, la circolazione veicolare e pedonale nelle vie pubbliche

e nelle aree ad uso pubblico.

2. Chiunque, in mancanza dei provvedimenti di cui al comma 1 interrompe, modifica o comunque ostacola la circolazione veicolare e pedonale nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico, è punito, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada e sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 75,00 ad Euro 500,00**.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI

CAPO I - SICUREZZA URBANA

Art. 55 - Ruolo del Comune

1. Il Comune riconosce la sicurezza urbana quale componente essenziale della qualità della vita della comunità locale e la persegue mediante l'adozione di sistemi regolativi finalizzati a conseguire un corretto equilibrio generale nella fruizione del tessuto della città.
2. Il Comune persegue forme di interazione con i soggetti istituzionali e sociali operanti sul territorio, promuove tra i giovani campagne orientate alla cultura della legalità, allo sviluppo dell'attitudine civica, alla solidarietà dei cittadini e degli operatori sociali in quanto risorse fondamentali per la definizione degli obiettivi di sicurezza.

Art. 56 - Programma locale di sicurezza

1. L'Amministrazione Comunale promuove programmi locali finalizzati a conoscere il bisogno di sicurezza dei cittadini e ad effettuare le azioni conseguenti rivolte a soddisfare la razionale domanda di sicurezza degli appartenenti alla comunità locale.

Art. 57 - Individuazione aree urbane di particolare rilevanza

1. Ai sensi del comma 3 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 vengono individuate le seguenti aree urbane di particolare rilevanza culturale o scolastica o adibite a verde pubblico e/o caratterizzate da consistenti flussi turistici alle quali sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14:
 - a) Area Municipio/Castello - Piazza Beato Don Giuseppe Baldo;
 - b) Area Scolastica/Sportiva di Via G. D'Annunzio e parcheggio adiacente;
 - c) Area Scolastica/Sportiva di Via XX Settembre e Via Benaco;
 - d) Area Villa Galnica – Via Roma e Via Bernardo Vezzola;
 - e) Parco giochi – Via A. Merler;
 - f) Parco giochi – Via Palazzi Garibaldi;
 - g) Parco giochi – Via del Rio;
 - h) Parco giochi – Via G. la Pira;
 - i) Parco giochi – Via Serraglie.

CAPO II - OBBLIGHI PARTICOLARI

Art. 58 - Pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne, i tombini e simili debbono essere dotati di idonee protezioni atte a evitare la caduta all'interno degli stessi di persone o animali.

2. Le protezioni di cui al comma 1 debbono essere sempre tenute in condizioni di efficienza.
3. La mancata adozione delle protezioni di cui al presente articolo o la tenuta delle medesime in condizioni non efficienti, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 75,00 ad Euro 500,00**. Sono fatte salve le eventuali sanzioni di natura penale.

Art. 59 - Ponteggi

1. Durante l'installazione di ponteggi di pertinenza dei cantieri edili i responsabili debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare situazioni di danno a persone o cose.
2. I responsabili dei cantieri debbono, altresì, adottare cautele idonee ad evitare che i ponteggi installati siano utilizzati per fini illeciti quali l'introduzione abusiva nelle abitazioni altrui, confinanti con i cantieri.
3. I responsabili dei cantieri edili che non adottano le cautele di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 50,00 ad Euro 500,00**.

Art. 60 - Divieto di getto di materiale

1. E' vietato gettare dai ponti di servizio di pertinenza dei cantieri edili, materiale di demolizione ed altro materiale idoneo a cagionare danni a persone o cose.
2. Chiunque getta, dai ponti di servizio di pertinenza dei cantieri edili, materiale di cui al comma 1 è punito, salvo il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 50,00 a Euro 500,00**.

Art. 61 - Luminarie ed addobbi luminosi

1. E' vietata l'installazione nelle pubbliche vie e nelle aree ad uso pubblico, luminarie, addobbi luminosi e simili che intralcino la circolazione veicolare/pedonale o creino situazioni di pericolo.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono solo per il caso di addobbi, ancorché non luminosi, installati o posti in essere lungo le pubbliche vie e sulle aree ad uso pubblico.
3. Il mancato rispetto di cui al comma 1 e 2 è punito, sempre che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 25,00 ad Euro 300,00**, ne consegue altresì la rimozione immediata.

Art. 62 - Depositi di sostanze esplosive e combustibili

1. I depositi di sostanze esplosive, combustibili e infiammabili sono regolati dalle vigenti disposizioni di legge.
2. I predetti depositi debbono avere sede, di regola, fuori del centro abitato.
3. I titolari dei depositi delle sostanze esplosive, infiammabili e combustibili, sono tenuti a comunicare al settore comunale competente in materia di protezione civile, i dati relativi al deposito, gli eventuali piani di emergenza, la quantità e la natura delle sostanze così dette ed ogni altro elemento ritenuto, dal predetto settore, rilevante ai fini della protezione civile comunale.
4. Chiunque non osservi il divieto di cui al presente articolo, è punito, salvo il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 50,00 a Euro 500,00**.

Art. 63 - Sostanze combustibili custodite presso abitazioni

1. Presso i locali di pertinenza delle abitazioni non possono essere tenute sostanze combustibili in quantità oltre a quella strettamente necessaria per gli usi domestici.
2. Chiunque non osservi il divieto di cui al presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 25,00 a Euro 300,00**.

Art. 64 - Divieto di deposito di materiale infiammabile

1. Nei cortili e nelle aree di pertinenza di fabbricati confinanti con le abitazioni è vietato depositare o accatastare imballaggi in carta, plastica, legno, legname e materiale comunque infiammabile, senza adottare tutte le cautele atte ad evitare pericolo di incendio.
2. Gli interessati comunicano al competente settore comunale la quantità del materiale depositato o accatastato, se la stessa sia superiore a 5 metri cubi, al fine di consentire l'adozione di eventuali prescrizioni a tutela della pubblica incolumità.
3. Chiunque, nelle aree di cui al comma 1, deposita o accatasta materiale infiammabile senza le cautele idonee a evitare il pericolo d'incendio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 25,00 ad Euro 300,00**.
4. Chiunque omette la comunicazione di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 25,00 ad Euro 300,00**.
5. Chiunque non osserva le prescrizioni impartite dall'Amministrazione comunale al fine di tutela della pubblica incolumità, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 75,00 ad Euro 500,00**.

Art. 65 - Divieto di accensione di fuochi – combustione residui vegetali, agricoli e forestali

1. E' vietato, fuori dei casi consentiti, accendere fuochi, incendiare residui vegetali, agricoli e forestali, gettare nelle pubbliche vie e nelle aree ad uso pubblico, fiammiferi, zolfanelli e altri oggetti accesi.
2. E' consentita, previa comunicazione all'ufficio comunale competente, la combustione in loco dei residui vegetali, agricoli o forestali in piccoli cumuli (non superiore a tre metri steri per ettaro) dal proprietario e dal possessore del terreno per soli due giorni all'interno del periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti, salvo non sia stabilito diversamente da disposizioni di leggi statali o regionali.
3. Chiunque violi il presente articolo è punito, sempreché il fatto non costituisca reato o non risulti già punito in via amministrativa da disposizioni di legge statali e/o regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 50,00 ad Euro 500,00**.

Art. 66 - Animali pericolosi

1. E' vietato condurre lungo le vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico animali feroci o selvatici o esotici, senza l'autorizzazione del competente settore comunale.
2. Il trasporto di animali feroci deve avvenire con veicoli idoneamente attrezzati e con modalità tali da evitare danni, spavento o molestia alle persone.
3. I cani di indole potenzialmente aggressiva, debbono essere muniti di idonea museruola se condotti lungo le vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico, anche se tenuti al guinzaglio.
4. Chiunque viola il divieto di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da **Euro 25,00 ad Euro 300,00**.

Art. 67 - Persiane

1. Le persiane di pertinenza dei fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie o anche ad uso pubblico, se aperte, debbono essere idoneamente fissate al muro con appositi congegni, al fine di evitare distacchi con conseguente pericolo per l'incolumità dei pedoni e dei veicoli circolanti sulla strada.
2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 25,00 ad Euro 300,00**.

Art. 68 - Manutenzione dei fabbricati

1. I proprietari di fabbricati sono tenuti ad eseguire tutte le opere di conservazione e manutenzione degli edifici idonee a evitare situazioni di pericolo di danno per l'incolumità pubblica e privata per

la sicurezza stradale.

2. I proprietari di fabbricati debbono, altresì, conservare i canali di gronda e raccolta delle acque in modo da impedire lo stillicidio sulle pubbliche vie e da consentire lo scarico delle acque negli appositi fognali.
3. Il Sindaco, con propria ordinanza motivata, adottata previ accertamenti tecnici da compiersi a cura dei competenti settori comunali, intima ai proprietari inadempienti agli obblighi di cui ai commi 1 e 2, di eseguire le opere necessarie ai fini della tutela dell'incolumità pubblica o privata o della sicurezza stradale. In caso di inottemperanza da parte degli interessati, l'esecuzione di tali opere, se finalizzate alla tutela dell'incolumità pubblica avviene d'ufficio e i relativi oneri sono a carico del proprietario inadempiente.
4. I proprietari di fabbricati che omettono di eseguire le opere di cui ai commi 1 e 2 sono puniti, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 50,00 ad Euro 500,00**.
5. L'inottemperanza all'ordinanza di cui al comma 3 è punita ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale se finalizzata a tutelare l'incolumità e sicurezza pubblica. E' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 150,00 ad Euro 500,00** se finalizzata a tutelare l'incolumità privata.

Art. 69 - Verde privato

1. Fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada), i proprietari o conduttori di giardini o terreni privati debbono adottare le cautele necessarie a evitare che le foglie, i fiori o i frutti delle rispettive piantagioni cadano sulle pubbliche vie o sulle aree soggette al pubblico passaggio costituendo pericolo per i pedoni o comunque condizione di ostacolo per la circolazione pedonale.
2. E' obbligo, sempre da parte di proprietari o conduttori di giardini o terreni privati, rimuovere ogni tipo di arbusto, rami o siepi che si protendono e/o invadono le aree pubbliche e/o di uso pubblico in modo da non restringere o compromettere il transito veicolare e pedonale, a tutela del decoro urbano e della salubrità, dell'incolumità e della sicurezza pubblica, compresi gli alberi che, in situazioni di vento forte o neviccate abbondanti, creerebbero situazioni di pericolo.
3. L'ufficio Comunale competente, accertando lo stato di fatto, provvede ad inviare un'intimazione al proprietario e conduttore di giardini o terreni privati, all'esecuzione degli interventi.
4. L'inottemperanza dell'intimazione di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 75,00 ad Euro 500,00**. Le operazioni di rimozione sono eseguite d'ufficio e i relativi oneri sono a carico dei soggetti inadempienti.

Art. 70 - Indicazione dell'amministratore condominiale

1. All'interno delle entrate dei condomini debbono essere affissi targhe o cartelli indicanti il nominativo dell'amministratore, il suo recapito e l'utenza telefonica. Ciò al fine di consentire il pronto reperimento in caso di necessità contingenti di sicurezza pubblica.
2. L'obbligo di affissione di cui al comma 1 non sussiste nel caso l'amministratore abbia fornito tali indicazioni direttamente al Comando di Polizia Locale.
3. Le indicazioni di cui al presente articolo debbono essere sempre aggiornate.
4. L'obbligo di indicazioni di cui al presente articolo vale per tutti gli stabili provvisti di amministratore, ancorché non condominiali.
5. La violazione agli obblighi di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 25,00 ad Euro 300,00**, da contestare all'amministratore inadempiente.

Art. 71 - Divieto di ostruire o deviare corsi d'acqua e scoli

1. E' vietato ostruire o fare inversione dei corsi d'acqua dei fossati, dei canali. Altresì è vietato ostruire gli scoli a bordo di strade pubbliche e private soggette a pubblico passaggio, caditoie o griglie, atte a convogliare le acque meteoriche.
2. La violazione agli obblighi di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 50,00 ad Euro 500,00**.

Art. 72 – Dilavamento materiali su pubblica via

1. E' fatto obbligo ai proprietari o utilizzatori di terreni confinanti con strade pubbliche e private soggette a pubblico passaggio, nel caso di eventi di dilavamento di materiale, derivante da fenomeni atmosferici avversi, di provvedere alla pulizia immediata della sede stradale.
2. La violazione agli obblighi di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 50,00 ad Euro 500,00**.

TITOLO V - TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'IGIENE PUBBLICA

CAPO I - PREVENZIONE DEI FENOMENI DI INQUINAMENTO

Art. 73 - Trattamenti con fitofarmaci e prodotti antiparassitari

1. I trattamenti con fitofarmaci o prodotti antiparassitari, debbono avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle prescrizioni indicate sulle confezioni dei prodotti.
2. I soggetti che effettuano i trattamenti di cui al comma 1 debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare molestie a persone ed animali.
3. I trattamenti di cui al presente articolo debbono essere immediatamente sospesi in caso di condizioni atmosferiche di vento o brezza ed a richiesta motivata delle competenti autorità.
4. Fatte salve le sanzioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la violazione all'obbligo di cui ai commi 1, 2 e 3 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 50,00 ad Euro 500,00**.
5. Chiunque non ottempera all'ordine di sospendere i trattamenti di cui al presente articolo, impartito dalle competenti autorità è punito, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 100,00 ad Euro 500,00**.
6. La Polizia Locale svolge sistematici controlli anche in collaborazione con gli organi sanitari e di protezione ambientale, al fine di verificare le corrette modalità di esecuzione dei trattamenti di cui al presente articolo.

Art. 74 - Divieto di abbruciamento di rifiuti

1. E' vietato l'abbruciamento di rifiuti di qualsiasi natura fuori dei luoghi appositamente deputati.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 150,00 ad Euro 500,00**.

CAPO II - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO

Art. 75 - Divieto di circolazione con veicoli sulle aree verdi

1. Sulle aree verdi comunali sono vietate la circolazione e la sosta di tutti i veicoli.
2. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione si considerano in sosta i veicoli ancorché occupanti l'area soltanto con parte della carrozzeria.
3. Chiunque circola con veicoli sulle aree verdi è punito con la sanzione amministrativa della somma

da **Euro 25,00 ad Euro 300,00**. La sanzione è ridotta della metà in caso di circolazione con velocipedi.

Art. 76 - Norme di comportamento nei parchi comunali

1. Fatti salvi gli obblighi e i divieti stabiliti da altre disposizioni del presente regolamento, nei parchi comunali è vietato:
 - a) Circolare con veicoli, esclusi le macchine giocattolo per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore e i veicoli impiegati per operazioni di manutenzione del parco;
 - b) Condurre, fatte salve le autorizzazioni in deroga rilasciate dal competente settore comunale, animali in sella;
 - c) Recare disturbo, fastidio o molestia alle persone presenti nel parco;
 - d) Manomettere, imbrattare gli elementi di arredo del parco;
 - e) Cogliere fiori, recidere rami e danneggiare le aiuole ed il verde pubblico;
 - f) Accendere fuochi o fare uso di barbecue.
2. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 lettere a), b), c), e), f) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 25,00 ad Euro 300,00**.
3. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1, lettera d), è punito, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 50,00 ad Euro 500,00** e sanzione accessoria del ripristino a spese del trasgressore.

Art. 77 - Tutela degli alberi

1. E' vietato incidere o manomettere la corteccia degli alberi.
2. E' altresì vietato, senza autorizzazione del competente settore comunale, affiggere sulla corteccia degli alberi manifesti, avvisi e simili.
3. E' vietato arrampicarsi sugli alberi, reciderne i rami, salvo esigenze di pubblica sicurezza.
4. Chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 25,00 ad Euro 300,00**.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI A TUTELA DEL DECORO URBANO

CAPO I - DECORO DEGLI EDIFICI

Art. 78 - Decorosa conservazione dei fabbricati

1. I proprietari di fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie provvedono a conservare i medesimi in condizioni decorose e ad eseguire le opere indicate dall'amministrazione comunale a tutela del decoro urbano.
2. La violazione agli obblighi di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa al pagamento di una somma da **Euro 50,00 ad Euro 500,00**.

Art. 79 - Manutenzione delle targhe di pertinenza dei fabbricati

1. Fatte salve le disposizioni di cui al vigente regolamento edilizio, i proprietari di targhe affisse all'esterno dei fabbricati e prospettanti sulla pubblica via (comprese quelle viarie), debbono mantenerle in buono stato di conservazione.
2. La violazione all'obbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 25,00 ad Euro 300,00**.

Art. 80 - Divieto di esporre materiale contrario al pubblico decoro

1. E' vietato nei cortili o pertinenze di fabbricati in vista alla pubblica via, depositare, accatastare o esporre materiale contrastante con il decoro urbano. A tal fine, il competente settore comunale, con provvedimento motivato, invita gli interessati a rimuovere il materiale o renderlo non visibile al pubblico.
2. Chiunque non adempie all'invito di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 50,00 ad Euro 500,00**.

Art. 81 - Pulizia dei cortili e delle aree private

1. I cortili e le pertinenze dei fabbricati privati, debbono essere mantenuti idonei in condizioni di pulizia. A tal fine e fatte salve eventuali contingenze di igiene pubblica, il competente settore comunale invita, con provvedimento motivato, gli interessati ad eseguire le operazioni ritenute necessarie a titolo del decoro urbano.
2. Chiunque non adempie all'invito di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 50,00 ad Euro 500,00**.

Art. 82 - Numerazione civica

1. La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle abitazioni, esercizi di attività professionali, commerciali e simili, uffici, ecc.
2. A costruzione ultimata, e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentarsi all'Ufficio Comunale competente per compilare l'apposita istanza per l'assegnazione del numero civico, sia per civile abitazione che per ogni fabbricato destinato ad altro uso. L'istanza di assegnazione del numero civico deve essere presentata anche per fabbricati già esistenti, che hanno subito modifiche agli accessi o alle aperture sulle aree di circolazione.
3. I proprietari hanno l'obbligo di affiggere i numeri civici loro assegnati, nonché provvedere al loro ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi.
4. Nel caso in cui il personale di Polizia Locale preposto ai controlli accerti delle irregolarità, provvede ad invitare il proprietario dell'immobile al ripristino della numerazione.
5. La mancata ottemperanza dell'invito di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 25,00 ad Euro 300,00**.

CAPO II - DECORO E MORALITA' PUBBLICA

Art. 83 - Fontane e vasche pubbliche

1. Nelle fontane e vasche pubbliche è vietato:
 - a) Effettuare lavaggi di persone o animali;
 - b) Immettere qualsiasi sostanza od oggetto;
 - c) Pescare i pesci in esse esistenti;
 - d) Raccogliere monetine ed oggetti in esse depositati. Tali operazioni possono essere eseguite esclusivamente dal personale incaricato della pulizia della fontana e delle vasche pubbliche.
2. Chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 25,00 ad Euro 300,00**.

Art. 84 - Divieto di lavaggio di veicoli

1. Nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico sono vietate le operazioni di lavaggio dei veicoli.
2. Chiunque viola il divieto di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 25,00 ad Euro 300,00**.

Art. 85 - Divieto di sdraiarsi nelle pubbliche vie e nei luoghi soggetti al pubblico passaggio

1. E' vietato sdraiarsi nelle pubbliche vie, nei luoghi di pubblico passaggio, sulla soglia di esercizi pubblici e commerciali, sotto i portici e i fornici.
2. E' altresì vietato, nei luoghi di cui al comma 1, stendere stuoie e simili e compiere atti contrari al decoro e alla moralità pubblici.
3. Chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 25,00 ad Euro 300,00**.

Art. 86 - Divieto di soddisfare bisogni corporali fuori dei luoghi deputati

1. E' vietato soddisfare bisogni corporali fuori dei luoghi appositamente adibiti.
2. Chiunque viola il divieto di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 25,00 ad Euro 300,00**.

Art. 87 - Contrasto alla prostituzione su strada

1. Su tutto il territorio comunale è vietato, contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l'attività del meretricio su strada o che per l'atteggiamento e i modi, manifestano comunque l'intenzione di esercitare attività consistenti in prestazioni sessuali.
2. Chiunque viola il divieto di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 75,00 ad Euro 500,00**.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

CAPO I - SENSIBILIZZAZIONE VERSO LA CULTURA DEL BENESSERE ANIMALE

Art. 88 - Sensibilizzazione in materia di tutela degli animali

1. Il Comune promuove campagne di sensibilizzazione finalizzate ad incentivare la cultura del rispetto degli animali, la tutela dei diritti degli stessi e a prevenire il fenomeno del randagismo.

Art. 89 - Colonie feline

1. Il Comune riconosce e tutela a norma di legge le colonie feline presenti sul territorio.
2. Previa comunicazione agli uffici Comunali competenti, è consentito ai cittadini di occuparsi della cura e del sostentamento delle colonie feline e di provvedere al mantenimento e cura degli animali.
3. E' sempre fatto obbligo il rispetto delle norme per l'igiene del suolo pubblico, le quali sono a carico dei soggetti indicati al comma precedente, i quali provvedono alla pulizia delle aree.
4. E' consentito il posizionamento di ripari e mangiatoie su aree pubbliche, previa autorizzazione da parte degli Uffici Comunali competenti.
5. La violazione di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 25,00 ad Euro 300,00**.

CAPO II - OBBLIGHI DEI PROPRIETARI

Art. 90 - Ripari

1. I proprietari o affidatari di cani custoditi all'aperto debbono fornire adeguati ripari a tutela dei medesimi ai sensi della legislazione statale e regionale vigente in materia.

Art. 91 - Custodia degli animali

1. I conducenti di veicoli debbono, in caso di temporaneo allontanamento dagli stessi, adottare ogni cautela utile ad evitare situazioni di sofferenza o disagio per gli animali ospitati a bordo del veicolo.
2. La violazione all'obbligo di cui al comma 1 è punita, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 50,00 ad Euro 500,00**.

CAPO III - DIVIETI A TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 92 - Divieto di impiegare in condizioni non idonee alla dignità e molestare animali

1. E' vietato qualunque impiego, anche spettacolare, di animali in condizioni o con modalità lesive della dignità dei medesimi.
2. E' vietato procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante.
3. E' vietato aizzare cani fra loro o contro persone.
4. La violazione al divieto di cui al comma 1 e 2 è punito, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 50,00 a Euro 500,00**.
5. La violazione al divieto di cui al comma 3 è punito, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 75,00 a Euro 500,00**.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI VARIE

CAPO I - OBBLIGHI VARI

Art. 93 - Controlli idonei a evitare emissioni di fumi o maleodoranti

1. I gestori di pizzerie, friggitorie, rosticcerie e simili, ubicati in fabbricati destinati anche a civili abitazioni, hanno l'obbligo di adottare tutte le cautele idonee a evitare immissioni di fumi vapori o odori nelle abitazioni sovrastanti, sottostanti o adiacenti.
2. La violazione dell'obbligo di cui al presente articolo è punita, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 50,00 ad Euro 500,00**.

Art. 94 - Attrazioni dello spettacolo viaggiante

1. Le attrazioni dello spettacolo viaggiante sono regolate dalla legislazione statale e dalla normativa comunale vigente in materia.
2. Nell'ambito di manifestazioni possono essere autorizzate installazioni di attrazioni dello spettacolo

viaggiante in deroga al vigente regolamento comunale per la disciplina della concessione delle aree comunali per la installazione delle attività dello spettacolo viaggiante, dei parchi di divertimento e dei circhi equestri.

3. In deroga al regolamento di cui al comma 2, possono, altresì essere rilasciate dai competenti settori comunali e su conforme indirizzo dell'Amministrazione Comunale, concessioni per l'installazione di giostre per bambini all'interno dei parchi e giardini comunali o in altri luoghi.

Art. 95 - Segnaletica industriale, artigianale commerciale

1. La segnaletica industriale, artigianale e commerciale deve essere autorizzata ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione).
2. Per qualunque installazione al comma 1 è necessaria l'autorizzazione comunale, rilasciata dall'Ufficio di Polizia Locale, previo parere obbligatorio dell'Ufficio Tecnico Comunale e salvo il nulla osta dell'Ente proprietario se la strada è provinciale o statale.
3. La segnaletica deve essere sempre mantenuta in ottime condizioni, garantendo l'incolumità di cose o persone e il decoro urbano.
4. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e 2 del presente articolo è punita, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 50,00 ad Euro 500,00**.
5. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 del presente articolo è punita, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 25,00 ad Euro 300,00**.

CAPO II - DIVIETI

Art. 96 - Divieto di spargere cibo agli animali

1. E' vietato, nelle vie e nelle aree ad uso pubblico del centro urbano, cibare colombi al fine di evitare eccessive concentrazioni dei medesimi. E' altresì vietato in tali vie o aree cibare cani, gatti o altri animali.
2. Chiunque viola il divieto di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 25,00 ad Euro 300,00**.

Art. 97 - Divieto di apporre volantini sui veicoli in sosta

1. Salvo specifica autorizzazione, è vietato apporre, sui veicoli in sosta nelle vie pubbliche e aree ad uso pubblico, volantini, opuscoli e simili.
2. E' altresì vietato il lancio di volantini, opuscoli e simili dagli aeromobili e da veicoli in movimento.
3. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 25,00 ad Euro 300,00**.
4. Il getto di volantini da aeromobili e veicoli in movimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 100,00 ad Euro 500,00**.

Art. 98 - Operazioni vietate durante l'arresto o la fermata dei veicoli

1. E' vietato, durante l'arresto e la fermata dei veicoli, effettuare al di fuori degli impianti a ciò destinati, operazione di lavaggio di vetri.
2. E' altresì vietato, durante l'arresto e la fermata dei veicoli, offrire in vendita ai conducenti merci di qualsiasi genere ed effettuare questue.
3. Chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 50,00 ad Euro 500,00**.

Art. 99 - Aree per la sosta dei nomadi

1. E' vietata la sosta dei veicoli, fuori dalle aree appositamente individuate. La Polizia Locale verificata la permanenza anche temporanea di nomadi sulle aree non autorizzate invita gli occupanti all'immediato sgombero, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti da adottarsi da parte del Sindaco per esigenze di igiene pubblica.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 25,00 ad Euro 300,00**.
3. La mancata ottemperanza dell'invito di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 75,00 ad Euro 500,00**.

TITOLO X - SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINALI

Art. 100 - Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, nel Regolamento stesso e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento dell'Organo Comunale competente.
2. Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
5. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento ed ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
6. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento che abbia determinato una variazione dello stato dei luoghi, prevede l'obbligo da parte del trasgressore, o comunque da parte dei soggetti individuati nel regolamento stesso, al ripristino laddove questo sia possibile.
7. Qualora alla violazione di norme di Regolamento conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ove identificato, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione accertata, è tenuto al ripristino o al rimborso di tutte le spese occorrenti per il ripristino stesso; se il ripristino non fosse possibile è tenuto alla rifusione del danno. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del ripristino, rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà genitoriale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva.
8. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere al ripristino del precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'organo accertatore ne fa espressa menzione nel verbale imponendo tale obbligo al trasgressore; nel verbale è altresì precisato se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione sono immediatamente eseguiti, l'organo accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da **Euro 75,00 ad Euro 500,00**. In caso di inottemperanza il trasgressore sarà soggetto alla medesima sanzione. Sia in caso di rifiuto che di inottemperanza il ripristino o la rimozione saranno effettuati a cura del Comune ed a spese dell'interessato.
9. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere al ripristino del precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'organo accertatore ne fa espressa menzione nel verbale imponendo tale obbligo al trasgressore; nel verbale è altresì precisato se il ripristino o la rimozione non siano di immediata attuabilità. Con successivo atto è notificata al trasgressore la diffida ad adempiere entro il termine massimo di 30 giorni o comunque un termine ritenuto congruo in base alla peculiarità della situazione accertata. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti è

soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da **Euro 75,00 ad Euro 500,00**. In caso di mancata ottemperanza si provvede a cura del Comune e a spese dell'interessato.

10. Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve essere sempre tenuto sul posto. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da **Euro 25,00 ad Euro 300,00**.
11. Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve essere sempre esibito agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da **Euro 75,00 ad Euro 500,00**.
12. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

Art. 101 - Abrogazioni

1. E' abrogata, ogni altra disposizione contenuta in regolamenti o ordinanze comunali e relative a fattispecie disciplinate dal presente regolamento.

Art. 102 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'espletamento delle formalità di pubblicazione, in conformità alle prescrizioni del vigente Statuto comunale.